

ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FIRENZE – VERDE ORIZZONTALE

Responsabile Unico del Progetto:

Dott.ssa Agr. Cecilia Cantini

Progettisti:

Dott. For. Giovanni Tidda

Dott. For. Claudio Ticci

Dott.ssa For. Annalena Comi



CECILIA
CANTINI
Comune di
Firenze
24.09.2026
12:32:42
GMT+02:00



claudio ticci
Comune di
Firenze
24.09.2026
12:23:42
GMT+02:00



Annalena Comi
Comune di
Firenze
24.09.2026
10:58:10
GMT+01:00

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO – PARTE 1

CSA1



Sommario

Articolo 1	OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI.....	3
Articolo 2	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	4
Articolo 3	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	4
Articolo 4	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	5
Articolo 5	CONTRATTI ATTUATIVI	6
Articolo 6	ORDINI DI SERVIZIO.....	6
Articolo 7	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
Articolo 8	REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	7
Articolo 9	PRONTO INTERVENTO	9
Articolo 10	RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – ABILITAZIONI	9
Articolo 11	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	13
Articolo 12	OPZIONI	15
Articolo 13	REVISIONE DEI PREZZI	15
Articolo 14	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	17
Articolo 15	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	17
Articolo 15.1	Proroga tecnica.....	17
Articolo 15.2	Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023	17
Articolo 16	SUBAPPALTO.....	17
Articolo 17	GARANZIE.....	18
Articolo 18	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	19
Articolo 19	PAGAMENTI	19
Articolo 20	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	21
Articolo 21	CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
Articolo 22	ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.....	21
Articolo 23	PENALI	22
Articolo 24	VERIFICA DI CONFORMITÀ/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	24
Articolo 25	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
Articolo 26	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
Articolo 27	RECESSO	27
Articolo 28	CLAUSOLE SOCIALI.....	27

Articolo 28.1	Applicazione CCNL	27
Articolo 28.2	Stabilità occupazionale	27
Articolo 28.3	Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ...	28
Articolo 29	ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO	28
Articolo 30	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Articolo 31	STIPULA E SPESE CONTRATTUALI	29
Articolo 32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	29
Articolo 33	DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE	30
Articolo 34	DANNI DI FORZA MAGGIORE	30
Articolo 35	PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI	31
Articolo 36	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	31

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI

L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un Accordo Quadro suddiviso in 5 distinti lotti funzionali, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per "Servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà o in gestione del Comune di Firenze – verde orizzontale".

Nell'ambito di ogni lotto funzionale riferito agli ambiti territoriali dei cinque quartieri del Comune di Firenze, ogni Accordo Quadro sarà costituito dall'insieme dei singoli contratti attuativi.

Il CPV di riferimento del presente Accordo Quadro è il 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi. Gli interventi del presente AQ sono finalizzati a:

- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde orizzontale comunale nelle diverse tipologie (prati, siepi, cespugli, aiuole fiorite, impianti, arredi), attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- garantire la sicurezza degli utenti;
- migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
- ripristinare le componenti (prati, siepi, cespugli, aiuole fiorite, impianti, arredi) senescenti o compromesse.

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, stabilite in via preventiva, dei futuri contratti attuativi che saranno stipulati con l'affidatario durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro stesso.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto massimo di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i contratti attuativi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. Pertanto, l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato (Capitolato Speciale d'Appalto Parte I e Parte II) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

L'Aggiudicatario è obbligato, fermo restando il pieno rispetto da parte della Stazione Appaltante (di seguito SA), dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici, a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le singole prestazioni, che saranno di volta in volta individuate dalla SA saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, aventi la denominazione di "contratti attuativi", il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e che saranno oggetto di specifiche modalità di esecuzione e liquidazione dei compensi dovuti.

I contratti attuativi avranno ad oggetto la tipologia dei servizi richiesti e conterranno le seguenti indicazioni: oggetto dei servizi, durata del contratto attuativo, descrizione degli stessi e stima dell'importo conseguente.

Le tipologie di prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale Parte II e di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi la cui esecuzione verrà disposta in funzione delle varie esigenze della SA.

Fermo restando quanto stabilito nel singolo contratto attuativo in termini di tipologia e quantità di prestazioni, remunerazione economica e durata, le modalità organizzative saranno oggetto di appositi ordini di servizio, debitamente sottoscritti dall'Appaltatore, in cui saranno specificate le varie tipologie per ciascuna localizzazione e i relativi termini temporali per l'esecuzione.

Articolo 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di dodici mesi (1 anno) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo dell'accordo quadro, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni del presente CSA.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare il singolo contratto attuativo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni richieste con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi dovranno essere eseguite entro il periodo di termine utile specificatamente previsto.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'accordo quadro, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice); in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione anticipata del contratto.

Articolo 3 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere eseguiti i servizi mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non sono predeterminabili ma sarà stabilito dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti attuativi che saranno stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi.

La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al contratto attuativo stesso. Nel caso in cui tale contratto attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e art. 117 D. Lgs. 36/2023, salvo risarcimento del maggior danno.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito all'Art. 20 del presente CSA.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la Stazione Appaltante si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati in relazione al singolo o più contratti attuativi. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- a) di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di, servizi;
- b) di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- c) della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- a) dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- b) assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi.

Articolo 4 CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:

- a) la relazione tecnica generale
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II;
- c) l'elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- d) la consistenza delle aree verdi oggetto del contratto (oltre al dataset sugli open data del Comune di Firenze disponibile al link: https://opendata.comune.fi.it/page_dataset_show?id=d0ffa579-e002-4dc3-94b4-d69207cae114).

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro deve aver luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.18 del Codice.

La mancata stipula del contratto di Accordo Quadro nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione (art.18 comma 6 del d.lgs. 36/2023), mentre il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso potrà costituire causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualunque fase del procedimento e dell'esecuzione contrattuale, gli accertamenti e le verifiche previsti dal Codice dei contratti e dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi in capo all'affidatario, nonché agli eventuali subappaltatori e subcontraenti.

Qualora, anche successivamente alla stipulazione del contratto, emergano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al Codice dei contratti ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa rilevanti ai fini del rilascio dell'informazione antimafia interdittiva, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti previsti dall'ordinamento, ivi compreso il recesso dal contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 88 e 92 del medesimo decreto legislativo.

Restano altresì ferme, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e l'eventuale adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell'impresa di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Qualora nei confronti dell'appaltatore intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

Resta in ogni caso salva l'adozione di ogni ulteriore atto o misura prevista dalla normativa vigente a tutela della legalità, della trasparenza e del corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

Articolo 5 CONTRATTI ATTUATIVI

Saranno parte integrante dei singoli Contratti Attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) La relazione tecnica che specificherà oggetto e descrizione dei servizi richiesti, nel rispetto del CSA e del Contratto di Accordo Quadro, nonché la durata del contratto attuativo;
- b) Il calcolo dell'importo del servizio stimato in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
- c) L'eventuale verbale di accordo sui nuovi prezzi e relative analisi, come disciplinato all'art.14, qualora il servizio richiesto non trovasse riferimento all'interno del Prezzario Regionale utilizzato o dell'Elenco prezzi allegato al presente CSA.

La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al Contratto Attuativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto Attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante entro il termine stabilito con nota di trasmissione (tale termine non potrà superare massimo 15 giorni naturali e consecutivi a far data del ricevimento dello stesso), saranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato speciale di appalto.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC). Il termine massimo per la presentazione di tale documentazione viene stabilito in 20 giorni dalla richiesta da parte del DEC. Nel caso quanto richiesto non venga trasmesso dall'Appaltatore alla Stazione appaltante entro il termine indicato a far data del ricevimento della richiesta, saranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato speciale di appalto.

Articolo 6 ORDINI DI SERVIZIO

1.- I contratti attuativi stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro conterranno le specifiche relative all'oggetto delle prestazioni, la durata massima del contratto attuativo, la descrizione e consistenza complessiva delle stesse e l'importo conseguente, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro.

2.- Fermo restando quanto stabilito nel singolo contratto attuativo in termini di quantità di servizi e remunerazione economica, le modalità organizzative saranno oggetto di appositi ordini di servizio, emessi dalla Stazione Appaltante e opportunamente sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, in cui saranno specificate tipologie e aree oggetto degli interventi e i termini temporali per l'esecuzione.

Articolo 7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano tutte le aree verdi di competenza del Comune di Firenze:

- parchi urbani
- verde attrezzato: piccoli parchi e spazi verdi aperti al pubblico, giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, aree dotate di arredo urbano)
- giardini scolastici
- orti urbani
- aree sportive all'aperto a servizio ludico-ricreativo: campi sportivi, polivalenti o simili in gestione alla Direzione Ambiente
- aree boschive urbane
- aree inesitate: verde incolto recentemente reso fruibile

- aree attrezzate complementari, cortili di edifici non scolastici, aree tecniche

I servizi si svolgeranno nel territorio dei Quartieri 1-2-3-4-5. In particolare il presente AQ prevede le seguenti prestazioni:

- sfalcio di erba,
- potatura siepi e cespugli,
- sostituzione di cespugli, arbusti, perenni,
- manutenzione aiuole con fioriture stagionali e perenni,
- lavorazioni del terreno (sarchiatura, vangatura, concimazione, scavi, rigenerazione tappeti erbosi),
- diserbo e pulizia,
- manutenzione vialetti e percorsi pedonali,
- disboscamento e taglio di macchie di rovi,
- fornitura materiali agronomici e per addobbi, piante in vaso e fioriture,
- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzatura per la manutenzione ordinaria del verde orizzontale,
- manutenzione impianti di irrigazione per superfici a prato e "ale gocciolanti",
- interventi urgenti di soccorso.

Le prestazioni sono quelle tipiche della manutenzione del verde urbano e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria. L'elenco dettagliato delle aree oggetto di manutenzione, identificate univocamente mediante codice numerico oltre che da nome e indirizzo, sarà oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione verrà disposta dal DEC in funzione delle varie esigenze dell'AC in zone specifiche dei Quartieri 1-2-3-4-5.

In sede di sottoscrizione dei contratti basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo. Le ulteriori precisazioni del singolo Contratto Attuativo dovranno essere limitate al suo perfezionamento. La forma, le dimensioni e gli importi dei servizi da realizzare saranno descritte negli elaborati di progetto che faranno parte integrante dei singoli contratti attuativi stipulati.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, i macchinari, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare le prestazioni completamente compiute e rispondenti alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per l'Accordo Quadro in oggetto.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le aree oggetto dell'appalto presenti nella banca dati sono identificate univocamente e georeferenziate nel Sistema Informativo Territoriale che è possibile consultare tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (<https://opendata.comune.fi.it>).

Articolo 8 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Al fine di ottenere il corretto adempimento delle prestazioni, l'Aggiudicatario deve disporre di risorse umane mezzi e attrezzature per eseguire l'appalto come di seguito indicato:

- a. Il Direttore Tecnico o Legale Rappresentante dell'impresa devono essere in possesso della qualifica di Manutentore del Verde rilasciato in attuazione dello standard nazionale definito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 (Rep. n. 50/CSR).
- b. Composizione delle squadre operative
- n.4 (quattro) squadre operative, disponibili contemporaneamente e formate ciascuna da almeno (escluso eventuali conducenti mezzi per il trasporto di attrezzature e di materiale di risulta):
- 2 operai specializzati
 - 1 operaio qualificato o comune
- Tutti gli operai devono aver ricevuto adeguata formazione/informazione/ addestramento specifico relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale, secondo quanto prevede il D.L. 4 marzo 2013 (Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).
- Verifica: la verifica è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa alle sopraindicate professionalità
- c. Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento necessari secondo le caratteristiche minime di seguito indicate:
- 1 Autocarro con cassone e braccio idraulico con pinza
 - 2 Camion con ribaltabile (portata 3,5 t)
 - 2 Autobotti con serbatoio minimo 4000 litri dotata di raccordi uni 45
 - 3 Falciatrici omologate per la circolazione stradale, larghezza taglio 150-160 cm (motore 1200-1500 cc)
 - 2 Falciatrici con piatto anteriore taglio 90-100 cm, kit mulching (motore 650-800 cc)
 - 2 Tosapratosemoventi, larghezza taglio 60 cm, kit mulching
 - 6 Tosasiepi professionali
 - 1 Tosasiepi con asta telescopica
 - 6 Decespugliatori professionali
 - 2 Motoseghe professionali
 - 1 Motosega con asta telescopica
 - 3 Soffiatori professionali
 - 1 Miniescavatore
 - 1 Terna escavatrice con benna e pala
 - 1 Trattore con trinciastocchi
- Attrezzatura elettrica (ad accumulatore):
- 1 Tosapratosemovente professionale, larghezza taglio 60 cm, kit mulching
 - 3 Decespugliatori con attrezzo di taglio tipo City Cut
 - 3 Tosasiepi
 - 3 Motosega/Forbici/cesoie

3 Soffiatori

Altra attrezzatura:

2 Scale

Trivella piantapali

Trapano, avvitatore, flessibile alimentati a batteria

Tutti i mezzi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere condotti e utilizzati in maniera corretta, devono essere sottoposti agli interventi di ispezione e manutenzione previsti, opportunamente documentati.

Al fine di ridurre l'inquinamento Tutti gli automezzi impiegati devono avere ridotte emissioni, non inferiori a euro 5.

Le macchine operatrici (mezzi mobili) a partire da 19 KW non dovranno superare la soglia di emissione Stage III/TIER 3

Verifica: la verifica è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa ai mezzi e all'attrezzatura a disposizione.

Articolo 9 PRONTO INTERVENTO

Durante l'efficacia del singolo contratto attuativo è richiesto all'appaltatore la disponibilità ad intervenire per eliminare tempestivamente problematiche ed emergenze, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone o delle cose, rispondendo a richiesta del DEC sotto qualsiasi forma (telefono email, altro). Nel caso di chiamata di Pronto Intervento l'appaltatore dovrà rendere disponibile il personale ed i mezzi adeguati nel termine massimo di 24 ore o inferiore in caso di offerta tecnica migliorativa.

Articolo 10 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – ABILITAZIONI

L'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) costituisce parte essenziale del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale", l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, relativo ai "Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde pubblico".

In particolare l'Aggiudicatario deve rispettare le prescrizioni, possedere/disporre delle figure professionali e dei mezzi, produrre la documentazione di verifica prevista, come di seguito elencato:

E. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico

b. Specifiche tecniche.

1. Piano di gestione e manutenzione: considerata la natura del presente appalto, il fatto che si tratti di servizi standardizzati nonché della circostanza che l'esecuzione verrà disposta dalla SA tramite contratti attuativi, l'offerente non deve presentare il piano di gestione e manutenzione.

2. Catasto degli alberi: la stazione appaltante dispone di un censimento e di una classificazione degli alberi che verranno messe a disposizione dell'aggiudicatario.

c. Clausole contrattuali

1. Clausola sociale: il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria

e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (in seguito D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'affidatario a tutti i subappaltatori. La SA richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori

L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. Per l'esecuzione del presente appalto non è richiesto l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» rilasciato da un organismo accreditato, previsto dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta. L'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per l'esecuzione delle attività concernenti:

- formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti);
- attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante;
- relazione sulla gestione dei rifiuti;
- lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine;
- lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è

sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre, l'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

5. Formazione continua.

L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione.

L'aggiudicatario deve proporre e condividere con l'amministrazione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

7. Aggiornamento del censimento.

A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali.

Il disposto n.8 non può trovare applicazione in quanto la vigente normativa, ovvero il *Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale* qualifica, all'art.183 comma 1, punto 5, come «rifiuti urbani» i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

9. Rispetto della fauna.

Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
- interventi di capitozzatura delle specie arboree ove siano strettamente necessari, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);

- il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del verde e delle prestazioni, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell'area oggetto dell'appalto. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

10. Interventi meccanici.

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a: non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.

La potatura di siepi e arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).

Verifica: relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante.

12. Manutenzione delle superfici prative.

Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l'attività di intervento viene stabilita funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l'aumento della biodiversità locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching (tecnica di taglio che consiste nello sminuzzare finemente l'erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla necessariamente rimuovere).

Verifica: relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante

13. Prodotti fitosanitari.

L'esecuzione del presente appalto non prevede l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'esecuzione del presente appalto non prevede l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

15. Prodotti fertilizzanti

Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell'area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza,

devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute (22)], con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione.

E' proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione.

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.

L'esecuzione del presente appalto non prevede il monitoraggio degli impianti di irrigazione.

17. Gestione dei rifiuti.

L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

Articolo 11 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei servizi ricompresi nell'Accordo Quadro per Manutenzione delle aree verdi – Verde Orizzontale del Comune di Firenze”, ammonta per ciascun lotto agli importi di seguito indicati:

Lotto n.	Importo massimo dell'Accordo Quadro
----------	-------------------------------------

Lotto n. 1 – Quartiere 1	€ 661.447,50
Lotto n. 2 – Quartiere 2	€ 551.206,85
Lotto n. 3 – Quartiere 3	€ 504.036,60
Lotto n. 4 – Quartiere 4	€ 809.486,43
Lotto n. 5 – Quartiere 5	€ 1.023.669,08

In considerazione della tipologia delle prestazioni che formano l'oggetto del presente appalto, gli importi relativi al costo della manodopera ed i costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, sono stati calcolati pari a € 2.378.397,13 (A) e € 125.367,24 (B), così ripartiti:

Lotto n.	Costo manodopera per il servizio (A)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (B)
Lotto n. 1 – Quartiere 1	€ 443.169,83	€ 23.151,38
Lotto n. 2 – Quartiere 2	€ 369.308,59	€ 19.506,33
Lotto n. 3 – Quartiere 3	€ 337.704,52	€ 17.837,06
Lotto n. 4 – Quartiere 4	€ 542.355,91	€ 28.646,44
Lotto n. 5 – Quartiere 5	€ 685.858,28	€ 36.226,03

L'incidenza media della manodopera è stata determinata sulla base dell'analisi delle contabilità relative alle prestazioni eseguite nei quattro anni precedenti. A tal fine, sono state preliminarmente individuate le principali tipologie di prestazioni in termini quantitativi e, per ciascuna di esse, è stato calcolato il relativo peso percentuale sul valore complessivo delle prestazioni contabilizzate nel periodo considerato. Per ciascuna tipologia di prestazione è stata quindi individuata la relativa incidenza della manodopera, sulla base delle voci di prezzo e delle componenti di costo ad essa riferibili in base al prezzario di Regione Toscana. L'incidenza complessiva della manodopera è stata infine determinata mediante una media ponderata delle incidenze riferite alle singole prestazioni, assumendo quale fattore di ponderazione il peso economico di ciascuna prestazione rispetto al valore complessivo delle contabilità esaminate al lordo del ribasso. Il valore così ottenuto rappresenta pertanto l'incidenza media della manodopera risultante dalla composizione storica delle prestazioni effettivamente eseguite e tiene conto sia della diversa rilevanza economica delle singole lavorazioni sia della specifica incidenza della componente di manodopera propria di ciascuna di esse.

L'appaltatore è tenuto a presentare entro 5 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio il proprio DVR. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro.

I prezzi unitari di riferimento del presente Accordo Quadro sono composti dall'Elenco prezzi del presente progetto, costituito dall'Elenco Prezzi allegato, di cui si allegano le analisi, e dal Prezzario della Regione Toscana anno 2026. Detti riferimenti costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007) e dell'utile di 'impresa (il ribasso unico percentuale sarà applicato in sede di esecuzione a tutti i prezzi unitari).

L'importo relativo ai costi per la sicurezza non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. I costi della sicurezza, il cui importo è stato complessivamente calcolato presuntivamente in € 125.367,24 per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, saranno oggetto di specifico computo metrico estimativo per ogni appalto oggetto di Contratto Attuativo, in riferimento alle lavorazioni

che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4. L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e sarà reimpiegata nell'interno dell'Accordo Quadro per l'affidamento di ulteriori servizi nel rispetto del limite massimo del valore dell'Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell'importo dei servizi a base di gara non ancora effettuati e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

I contratti attuativi, con cui verranno siglati gli appalti del presente Accordo Quadro, saranno stipulati "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del codice.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei servizi eseguiti. Per le prestazioni a misura il presente AQ fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura, fatta salva la revisione prezzi, da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991. Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 12 OPZIONI

Come riportato anche nel successivo Articolo 10, si evidenzia che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni di Accordo Quadro di cui al presente CSA.

Articolo 13 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis, rilevato che il CPV associato al presente appalto non è indicato in Tabella D la stazione appaltante individua come maggiormente pertinenti gli indici associati al cpv 77300000-3 servizi di orticoltura: questo si compone dei tre codici ISTAT rilevati dalla tabella D3. Di seguito i 3 codici ISTAT

I1 [00ST], un codice PC, ovvero prezzi al consumo, "indice generale senza tabacchi"

I2 [813], un codice IR, ovvero un indice di restituzione, "Cura e Manutenzione del Paesaggio"

I3 [494,] un codice PPS, ovvero prezzi alla produzione dei servizi, "Trasporto di merci su strada e servizi di Trasloco"

Per ogni indice si determina la variazione percentuale rispetto alla base:

$$V_t(i) = \frac{I_t(i) - I_0(i)}{I_0(i)} \times 100$$

dove:

- $I_0(i)$ = valore dell'indice al momento iniziale (base contrattuale);
- $I_t(i)$ = valore dell'indice al momento della revisione;
- $V_t(i)$ = variazione percentuale dell'indice.

In particolare, per il calcolo verranno utilizzati i seguenti indici:

- $I_0(00ST)$ = valore dell'indice NIC "generale senza tabacchi" nel mese base;
- $I_0(813)$ = valore dell'indice "Cura e manutenzione del paesaggio" nel mese base;
- $I_0(494)$ = valore dell'indice "Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco" nel mese base.

I valori numerici sono determinati consultando le serie storiche ISTAT relative al mese scelto come base per l'aggiornamento prezzi. Per l'indice 494 (PPS), essendo la pubblicazione ISTAT trimestrale e non mensile, il confronto con gli altri indici andrà effettuato tra trimestri omogenei.

Per il calcolo della variazione degli indici, secondo i pesi indicati dall'allegato II-bis del Codice, si utilizzano le seguenti formule:

$$V_t(1) = \frac{I_t(00ST) - I_0(00ST)}{I_0(00ST)} \times 100$$
$$V_t(2) = \frac{I_t(813) - I_0(813)}{I_0(813)} \times 100$$
$$V_t(3) = \frac{I_t(494) - I_0(494)}{I_0(494)} \times 100$$

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La Stazione Appaltante tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le variazioni ottenute vengono ponderate con i pesi indicati nella Tabella D.3:

$$V_t = w_1 \times V_t(1) + w_2 \times V_t(2) + w_3 \times V_t(3)$$

dove:

- w_1, w_2, w_3 sono i pesi associati ai tre indici, ovvero $w_{00ST}, w_{813}, w_{494}$
- la somma dei pesi è pari a 1 (oppure al 100%).

I pesi devono soddisfare:

$$w_{00ST} + w_{813} + w_{494} = 1$$

Dall'analisi del computo metrico estimativo del servizio l'incidenza della manodopera delle lavorazioni riconducibili all'oggetto del seguente appalto, secondo il CPV individuato (rientranti nell'indice IR 813) è pari al 67,00% del valore contrattuale dei servizi. L'incidenza delle lavorazioni riconducibili al trasporto e conferimento del materiale vegetale (indice PPS 494) è pari al 15,58%. La restante quota, riferibile a materiali di consumo, minuterie, consumi correnti e attività accessorie non riconducibili in via prevalente agli altri due indici, è pari al 17,42% e viene associata all'indice PC 00ST (indice generale senza tabacchi).

Pertanto i pesi di ponderazione ai fini dell'applicazione dell'art. 60 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, sono:

$$w_1 (00ST) = 0,1742$$
$$w_2 (813) = 0,6700$$
$$w_3 (494) = 0,1558$$

La formula revisionale è pertanto:

$$V_t = 0,1742 \times V_t(00ST) + 0,6700 \times V_t(813) + 0,1558 \times V_t(494)$$

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle

dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Articolo 14 DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:

- a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2026, parte integrante dell'AQ;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari dell'Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Toscana – anno 2026 di mano d'opera, materiali, noli e trasporti.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla SA su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 11 del presente Capitolato.

Articolo 15 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Articolo 15.1 Proroga tecnica

La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi e alle condizioni dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 15.2 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di Accordo Quadro, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, nonché la prevalente esecuzione delle medesime trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera; gli eventuali accordi in deroga sono nulli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall' art. 4 "contrasto al ribasso" del PROTOCOLLO APPALTI COMUNE DI FIRENZE 2024 (siglato in data 24 maggio 2024 tra il Comune di Firenze e le sigle sindacali), stante la necessità di ridurre il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro e consentire un maggiore controllo da parte della SA sulla regolarità contributiva e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni oggetto dell'appalto che sono subappaltabili ai sensi dei paragrafi precedenti, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 9 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 17 GARANZIE

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della sigla dell'ACCORDO QUADRO, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, una garanzia fideiussoria del 2% del valore stimato del presente Accordo Quadro, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Ai sensi del co.6 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.106 da parte di questa SA, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, al momento della stipula di ciascun contratto attuativo, una garanzia fideiussoria del 10% per cento dell'importo del singolo contratto attuativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Come previsto dall'art. 117 co. 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 106, co. 8 del Codice.

Le suddette garanzie coprono:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di AQ e dei contratti attuativo;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla SA;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno

dell'Appaltatore;

- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Tali garanzie fideiussorie, a scelta dell'Appaltatore possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
- e) rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

Le garanzie devono permanere fino al certificato di verifica di conformità/CRE dell'ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di tale contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 co.8 del Codice, nel limite massimo dell'80 per cento rapportato all'importo di ogni singolo contratto attuativo al fine di consentire la permanenza delle garanzie prestate per tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro fino al certificato di Verifica di conformità provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico C.R.E. per più Contratti Attuativi, nel rispetto dei termini previsti per il rilascio del C.R.E. in applicazione dell'art. 38,39 e 28 dell'Al. II.14. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co. 12 dell'art. 117 del Codice.

Polizza responsabilità civile

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore deve trasmettere al RUP copia della polizza di assicurazione per danni a terzi causati nel corso della prestazione professionale. Il massimale è pari a Euro 5.000.000,00

Articolo 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare;
- b) il tempo necessario in più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 19 PAGAMENTI

L'anticipazione è esclusa ai sensi dell'art. 125 comma 1, sesto periodo, e dell'articolo 33, Allegato II.14 del Codice, trattandosi di prestazioni ad esecuzione immediata.

I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti Attuativi: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto in almeno due rate, in base ai prezzi contrattuali presentati in sede di gara. Ad ogni modo la rata di saldo non potrà avere ammontare inferiore al 50% del singolo contratto attuativo.

La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento.

Fermi restando i compiti del direttore dell'esecuzione, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore, oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette al RUP.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro un termine non superiore a sette giorni e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. o del Certificato di Verifica di Conformità in caso di contratti attuativi sopra soglia comunitaria, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo.

Le rate di acconto relative alle sole prestazioni eseguite e di cui sia stato rilasciato il certificato di pagamento saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento, al raggiungimento dell'ammontare delle prestazioni definito nei singoli Contratti Attuativi cui si riferiscono i servizi, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, c. 6, del Codice. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10 % dell'importo dei servizi al netto del ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del progetto.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni eseguite solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento prima di procedere al saldo finale dei servizi, deve essere acquisito il D.U.R.C. di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto dall'art. 11, co.6, del Codice.

Articolo 20 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il RUP/DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'Esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità del servizio. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni sopraindicate.

Articolo 21 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, ovvero il RUP o il DEC, se nominato, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, al Progetto presentato in sede di gara nonché alle norme tecniche specificate nel Capitolato Speciale parte II.

L'Amministrazione comunale tramite il DEC/RUP verifica il rispetto delle prestazioni e delle scadenze così come specificate nel Capitolato Speciale Parte II per quanto riguarda le prestazioni tecniche e nell'offerta presentata in sede di gara.

Nello specifico l'Amministrazione verifica:

- a) La corretta esecuzione del servizio in riferimento a quanto specificato nel contratto attuativo;
- b) La corretta esecuzione del servizio in riferimento alla qualità delle prestazioni eseguite, secondo quanto riportato nelle specifiche del Capitolato Speciale parte II;

Qualora dalle verifiche in corso di esecuzione risultasse la necessità di eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare quanto ordinato nel tempo che gli verrà prescritto.

Ai sensi dell'art. 34, dall'Allegato II.14 del Codice, la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, è la seguente: la Stazione Appaltante tramite il DEC/RUP, rilevato l'inadempimento dell'Appaltatore, lo segnala tramite PEC e fornisce un termine tassativo per la risoluzione dell'inadempimento. Scaduto il termine il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC e fino all'effettiva risoluzione dell'inadempimento segnalato l'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penali come da art. 20.

Articolo 22 ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Il RUP effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dei servizi, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei servizi sarà fatta secondo quanto indicato dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi contrattuali offerti in sede di gara.

Nel caso di esecuzione di Pronto Intervento, le prestazioni saranno contabilizzate con le stesse modalità previste per gli interventi ordinari.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio del RUP non conformi al contratto.

Ciascun soggetto della SA e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il RUP conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Articolo 23 PENALI

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel CSA parte II e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC.

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate come riportato di seguito. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun contratto attuativo per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dei seguenti obblighi contrattuali:

- la consegna delle polizze, di cui all'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alla stazione appaltante;
- la stipula del contratto attuativo;
- la trasmissione della documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il completamento dei servizi di ogni singolo contratto attuativo, anche nella modalità di consegna frazionata delle aree di intervento.
- Il rispetto dei termini temporali imposti dal DEC/RUP per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili contestati tramite apposito verbale di non conformità. I termini temporali per il rifacimento decorrono dalla data di sottoscrizione in contraddittorio del suddetto verbale.

Qualora sia prevista l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, stabiliti negli Ordini di Servizio, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi dei servizi.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale di ciascun contratto attuativo. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, comma 4, del Codice, il RUP promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento/ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art. 122 del Codice, dall'art. 10 comma 5 dell'all. II.14 del Codice e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La penale relativa all'ultimazione servizi verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei servizi oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Relativamente alle clausole di cui all' Articolo 28 si applicano le seguenti penali, entro l'importo massimo cumulativo del 20% dell'ammontare netto:

- in caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale- della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 11-bis comma 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n.1659/2022), si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- In caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, di cui all'art. 11 bis, comma 3, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art. 11 bis, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 11 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).

Nel caso di mancata presentazione del rapporto periodico annuale, così come previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020, verrà applicata una penale di 1.000,00 € (mille/00 euro) per ciascuna annualità.

Nel caso di accertate difformità nel numero di squadre operative presenti giornalmente per singolo lotto in numero minore al minimo richiesto (numero minimo n. 4 squadre) verrà applicata una penale di 500,00 Euro (cinquecento/00 Euro) per ogni singola contestazione con obbligo di adeguamento del numero di squadre entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di risposta a seguito di richiesta di Pronto Intervento come stabilito all'art. 7ter verrà applicata una penale di 500,00 Euro (cinquecento/00 Euro) per ogni singola contestazione.

Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali sopra indicate, il RUP contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale.

All'ultimazione dei servizi, ai fini dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato, il RUP richiede all'appaltatore idonea documentazione per la verifica del rispetto degli obblighi assunzionali. In caso di mancata trasmissione della documentazione, di trasmissione di documentazione incompleta o dalla quale si evinca il mancato rispetto dei suddetti obblighi assunzionali, il RUP contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la

presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale di cui al precedente comma.

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 17. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 24 VERIFICA DI CONFORMITÀ/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la verifica di conformità si applicano gli artt. 116 del Codice e gli artt. 36 e 37 dell'Allegato II. 14 del Codice. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'aggiudicatario. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal DEC. Per i contratti attuativi sotto-soglia, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal DEC e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice. La SA si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati in relazione al singolo o più contratti attuativi

Articolo 25 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal presente CSA e dal CSA parte II e gli oneri derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- i) adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e di terzi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente AQ;
- ii) i sopralluoghi necessari all'espletamento delle prestazioni;
- iii) le autorizzazioni agli appositi uffici competenti (es istituti scolastici, società sportive, altri enti gestori diversi dall'Amministrazione Comunale) per l'ingresso negli spazi di competenza degli istituti scolastici, degli impianti sportivi, degli uffici comunali, per l'espletamento delle prestazioni
- iv) ad eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali, ogni altra spesa derivante dal presente servizio, comprese le spese organizzative, di ricerca, predisposizione atti, inserimento dati nel database comunale, documenti, relazioni, diarie, trasferte, verifiche tecniche, misurazioni, cartellini di riconoscimento, permessi di ingresso in zone a traffico limitato e tutto quanto altro occorra.
- v) l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- vi) l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- vii) le spese relativamente a permessi per l'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali;
- viii) l'obbligo del rispetto dei limiti e dei divieti alla circolazione dei mezzi nel territorio comunale;
- ix) le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- x) l'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004;
- xi) l'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.ii.;
- xii) l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 co. 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici

di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali".

- xiii) un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei servizi alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del progetto;
- xiv) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili (tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui servizi non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla Stazione appaltante nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013);
- xv) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei servizi alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- xvi) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi, da considerare come piano complementare di dettaglio del:
 - del piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto e) del presente articolo (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione);
 - delle previsioni progettuali sulla sicurezza contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 3, all. I.7 Codice;
- xvii) L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei servizi deve presentare:
 - a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
 - b) la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, fino ad eventuale diversa disposizione normativa circa le modalità di visualizzazione della patente;
 - c) l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D. Lgs. 81/2008.
- xviii) In caso di consegna anticipata sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di consegna di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice.

Al fine di ottenere un adempimento corretto delle prestazioni, in senso prestazionale, l'aggiudicatario in fase di esecuzione deve garantire un adeguato numero di mezzi e forza lavoro come di seguito indicato:

Tutti i mezzi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere condotti e utilizzati in maniera corretta, devono essere sottoposti agli interventi di ispezione e manutenzione previsti, opportunamente documentati. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 23.

Nell'esecuzione del servizio sono, inoltre, a carico dell'appaltatore i seguenti oneri generali: la fornitura delle eventuali assistenze tecniche, degli strumenti e dei materiali in misura adeguata alle necessità dei servizi da espletare; ad eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali, ogni altra spesa derivante dal presente servizio, comprese le spese organizzative, di ricerca, predisposizione atti, inserimento dati nel database comunale, documenti, relazioni, diarie, trasferte, verifiche tecniche, misurazioni, cartellini di riconoscimento, permessi di ingresso in zone a traffico limitato e tutto quanto altro occorra. Sono, infine, a carico dell'appaltatore tutti gli oneri desumibili dal presente capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara.

Articolo 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 o 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1 del Codice;
- b) è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- c) è stato superato il tetto massimo indicato al precedente articolo 20 per l'applicazione delle penali (10% dell'ammontare netto contrattuale per le penali di cui ai numeri 1 - 9);
- d) grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- e) inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;
- h) in caso di mancato rispetto del contratto di avalimento, verificato dal RUP in corso di prestazione
- i) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 122 co. 8 del Codice e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/ regolarmente eseguiti e, nel caso in cui il servizio siano ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera b) del presente articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 27 RECESSO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 co. 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 co. 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, co. 53, della legge 190/2012.

Articolo 28 CLAUSOLE SOCIALI

Articolo 28.1 Applicazione CCNL

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto è il seguente: A011 - CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2026-2029, come integrato dal **CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE DI LAVORO (C.I.T.) PER GLI OPERAI AGRICOLI, FORESTALI, FLOROVIVAISTI SEMENZIERI, ADDETTI AGRITURISMO, ENOTURISMO, OLEOTURISMO, FATTORIE DIDATTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE E ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLTURA DI FIRENZE E PRATO – rinnovato il 28/05/2026**, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

In alternativa, in sede di offerta, il concorrente potrà indicare un diverso contratto collettivo di lavoro, purché garantisca tutele equivalenti, oppure impegnarsi ad applicare il contratto indicato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e per tutta la sua durata.

Articolo 28.2 Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, se disponibile.

In caso di riduzione del personale da impiegare a seguito del cambiamento delle condizioni di esecuzione dell'appalto, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati. In caso di aumento del personale da impiegare nell'appalto, l'appaltatore garantisce innanzitutto l'occupazione del personale già precedentemente impiegato e, successivamente, può assumere nuovo personale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando di gara.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'Articolo 23 del presente Capitolato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato al Progetto ex art. 41 comma 12 del Codice denominato Allegato1_1 "Stabilità occupazionale" che contiene: numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore.

Articolo 28.3 Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice e del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano al momento della presentazione dell'offerta un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n.1659/2022), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'inter-vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per come specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice e del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano al momento della presentazione dell'offerta un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n.1659/2022), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 30 per cento all'occupazione femminile.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle penali così come specificate all'Articolo 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

Articolo 30 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Articolo 31 STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ai sensi del co. 8 dell'art. 17 del Codice e può sempre essere iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9 dello stesso art. 17 del Codice.

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- a) (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- b) originale della fideiussione a garanzia definitiva;

Le spese, imposte e tasse (compresi eventuali diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- i) trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- ii) adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- iii) designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;
- iv) mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;

v) limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a) a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- b) a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Articolo 33 DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di accordo quadro verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della Pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo Pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Articolo 34 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei servizi entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei servizi procede redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei servizi;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei servizi necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 35 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverranno nei fondi espropriati per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.

Articolo 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.